

STATUTO

LA LUCCIOLA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVARINO MO VIA GILIBERTI 1013

Numero REA: MO - 435532

Codice fiscale: 02243470362

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B) al Rep.n.920-734	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ARTICOLO 1): DENOMINAZIONE	
	1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata	
	avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112, denominata "LA LUCCIOLA S.R.L. IMPRESA	
	SOCIALE" .	
	La società è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle	
	norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117.	
	1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con	
	qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiusco-	
	li.	
	ARTICOLO 2): SEDE	
	2.1. La Società ha sede nel Comune di Ravarino(Mo), Località	
	Stuffione di Ravarino.	
	2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con	
	la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il	
	domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto con-	
	cerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per	
	iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo	
	e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta	
	- 1 -	

	elettronica.	
	ARTICOLO 3): DURATA	
	3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	ARTICOLO 4): OGGETTO SOCIALE	
	4.1. La Società, esercita in via stabile e principale un'atti-	
	vità di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e	
	per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	4.2. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previ-	
	sto alla lettera 1) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, opera nel settore sanitario, socio-sanitario e dell'assi-	
	stenza di persone con disabilità fisiche, psichiche e cogniti-	
	ve, sensoriali, con disturbi del neurosviluppo e/o in situa-	
	zione di svantaggio sociale.	
	L'impresa ha la finalità di aiutare le persone con disabilità	
	e/o situazioni di svantaggio sociale a conseguire le migliori	
	condizioni per il dispiegamento delle proprie potenzialità e	
	per migliorare la propria qualità di vita. L'impresa ha altre-	
	si la finalità di individuare le migliori pratiche di cura in	
	ambito psicoterapico e riabilitativo, nonché efficaci metodo-	
	logie educative e di formazione.	
	Al centro dell'operato dell'impresa si pongono attività:	
	- 2 -	

	- a carattere educativo, psicoterapeutico, riabilitativo;	
	- di consulenza e formazione per le famiglie;	
	- di consulenza e formazione per gli operatori coinvolti nei	
	processi di cura e di educazione.	
	L'impresa persegue le proprie finalità mediante le seguenti	
	attività:	
	- educazione, psicoterapia, riabilitazione attraverso inter-	
	venti ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali, indivi-	
	duali o di gruppo, periodici o intensivi;	
	- attività volte a favorire l'integrazione sociale;	
	- accoglienza temporanea in regime residenziale di soggetti	
	disabili o fragili in situazione di grave crisi familiare;	
	- accoglienza in regime residenziale di soggetti disabili o	
	fragili che non possono permanere in famiglia;	
	- organizzazione di esperienze e di strutture educative e sco-	
	lastiche, con particolare profilo di integrazione fra soggetti	
	disabili e normodotati;	
	- visite e consulenze neuropsichiatriche in favore di soggetti	
	con disabilità e disturbi del neurosviluppo;	
	- attività di valorizzazione delle competenze individuali,	
	propedeutiche all'inserimento professionale;	
	- promozione di esperienze per lo sviluppo di autonomie perso-	
	nali e riduzione della dipendenza dalle figure parentali;	
	- colloqui con le famiglie di sostegno e consulenza;	
	- formazione per gruppi di famiglie e operatori;	
	- 3 -	

	- colloqui di consulenza e scambi con invianti, operatori sco-	
	lastici, operatori di altre strutture e con tutte le altre fi-	
	gure rilevanti coinvolte nei processi di cura, assistenza e	
	educazione;	
	- organizzazione di convegni, seminari e altri eventi formati-	
	vi e di divulgazione scientifica in ambito educativo psiconeu-	
	rologico, riabilitativo, socio-assistenziale;	
	- tirocini e altre esperienze formative professionalizzanti	
	rivolte a studenti e operatori sanitari e sociali;	
	- cura di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgati-	
	vo in ambito educativo, psicoterapico, e riabilitativo, so-	
	cio-assistenziale, funzionali anche alla comunicazione delle	
	metodologie proprie dell'Impresa.	
	L'impresa può inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita	
	purchè aderente agli scopi dell'Impresa stessa.	
	Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società eser-	
	cita in via stabile e principale un'attività economica orga-	
	nizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi	
	di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse	
	generale come sopra richiamate.	
	La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attivi-	
	tà diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle ac-	
	cessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue	
	attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei	
	limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio	
	- 4 -	

2017 n. 112.	
La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via	
stabile e principale. Per attività principale ai sensi	
dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende	
quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al set-	
tanta per cento dei ricavi complessivi della Società.	
E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche	
indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei	
solli soci.	
La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, prov-	
videnze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che	
operano nel settore in oggetto.	
TITOLO II	
CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - DIRITTI DEI SOCI - QUOTE -	
LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
ARTICOLO 5): CAPITALE SOCIALE	
5.1. Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) .	
5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni al-	
tro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economi-	
ca.	
ARTICOLO 6): VERSAMENTI E FINANZIAMENTI	
6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanzia-	
menti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-	
borso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro	
- 5 -	

	inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da	
	parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre	
	improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda	
	espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tas-	
	so, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs.	
	3 luglio 2017 n. 112.	
	6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della So-	
	cietà - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento	
	in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercita-	
	ta dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebi-	
	tamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione	
	finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevo-	
	le un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione	
	degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente	
	all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società,	
	deve essere restituito.	
	ARTICOLO 7): DIRITTI DEI SOCI	
	7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla	
	partecipazione posseduta.	
	7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disci-	
	plina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà	
	che possano discendere dalla forma giuridica di società a re-	
	sponsabilità limitata della Società, in conformità a quanto	
	previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	ARTICOLO 8): TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	- 6 -	

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili
salvo quanto previsto al successivo art. 10.

ARTICOLO 9): LAVORATORI SUBORDINATI

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un
trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto
dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le
retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere supe-
riore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuizio-
ne annua lorda.

9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere
corrisposti retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaran-
ta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche,
dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,
nei limiti del numero di ore prestate annualmente dai lavora-
tori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazio-
ni di attività di volontariato devono essere utilizzate in mi-
sura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizio-
ni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi
di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione con-
tro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile ver-
so terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs.

	3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può de-	
	cidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai	
	volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volonta-	
	ri della Società sono iscritti nominativamente in un apposito	
	Registro agli atti della Società medesima.	
	9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera	
	in favore della Società, i volontari i destinatari dell'atti-	
	vità dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività mede-	
	sima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento azienda-	
	le da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione	
	di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio so-	
	ciale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i	
	destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano,	
	con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea	
	che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di	
	loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condi-	
	zioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno	
	diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria	
	quando debba essere trattata questione di suo interesse, un	
	rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volonta-	
	ri, un rappresentante dei destinatari dell'attività	
	- 8 -	

dell'impresa sociale.

TITOLO III

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 10): AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie. Sono sempre causa di diniego ed esclusione comportamenti contrari all'etica dell'attività svolta dalla società o il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 11): DECISIONI DEI SOCI

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindaca-

	le e del revisore legale dei conti;	
	d) le modificazioni dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una ri-	
	levante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la	
	determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci nei limiti di quanto infra precisato	
	all'art. 24) e le erogazioni gratuite in favore di enti del	
	Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs.	
	3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del	
	presente Statuto;	
	i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui	
	all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deli-	
	berazione assembleare.	
	ARTICOLO 12) : ASSEMBLEA	
	12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministra-	
	zione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e co-	
	munque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilan-	
	cio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale).	
	- 10 -	

	12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccoman-	
	data, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per	
	la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e siano presenti o informati tutti i compo-	
	nenti in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di	
	controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomen-	
	to.	
	12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale,	
	salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché	
	in Italia.	
	ARTICOLO 13) : PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di	
	sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato,	
	ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di	
	quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assisten-	
	za del segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	- 11 -	

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 14) : ASSEMBLEA MEDIANTE VIDEO-CONFERENZA

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo;

in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15) : DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

ARTICOLO 16) : QUORUM ASSEMBLEARI

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

	16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappre-	
	sentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente	
	per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabi-	
	lita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segre-	
	to.	
	16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da ver-	
	bale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal nota-	
	io.	
	16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verba-	
	le redatto da un notaio.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA	
	Articolo 17): ORGANO AMMINISTRATIVO	
	17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque	
	membri, nominati dall'assemblea.	
	17.2. Non possono assumere la presidenza dell'organo ammini-	
	strativo rappresentanti di società costituite da un unico so-	
	cio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di ammini-	
	strazioni pubbliche.	
	17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi	
	restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento	
	- 14 -	

	della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della dura-	
	ta della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggi-	
	bili.	
	17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli	
	amministratori scadono alla data della assemblea per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti	
	di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono	
	aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere	
	carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena del-	
	la reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non de-	
	vono avere una condotta morale manifestamente contraria allo	
	spirito dell'impresa sociale.	
	ARTICOLO 18): SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI,	
	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un ammini-	
	stratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente	
	punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata	
	dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta	
	in carica fino alla successiva assemblea.	
	18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà	
	degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di	
	- 15 -	

	amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal	
	caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare	
	d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo	
	amministrativo.	
	18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per sca-	
	denza del termine ovvero per il caso di cui al comma preceden-	
	te ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrati-	
	vo è stato ricostituito.	
	18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consi-	
	glio di amministrazione, l'organo di controllo deve convocare	
	d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di am-	
	ministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede	
	ciascun socio.	
	18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia	
	provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi mem-	
	bri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente	
	nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.	
	18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presi-	
	dente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano	
	richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo,	
	nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione,	
	purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di	
	- 16 -	

	quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata,	
	telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il	
	termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima	
	dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per	
	lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può de-	
	finire ulteriori termini e modalità di convocazione delle pro-	
	prie adunanze.	
	18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi	
	e con le stesse modalità ai componenti dell'organo di control-	
	lo.	
	18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono pre-	
	siedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento	
	dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza	
	e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore pre-	
	sente più anziano di età.	
	18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costitui-	
	to con la presenza della maggioranza dei propri componenti in	
	carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso	
	di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto	
	non può essere dato per rappresentanza.	
	18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	- 17 -	

	conto nel verbale.	
	18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per	
	audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislo-	
	cati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio col-	
	legati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia	
	rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al	
	presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al	
	precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente del-	
	la adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione	
	sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmet-	
	tere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o au-	
	dio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli in-	
	tervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed	
	il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente	
	nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.	
	18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devo-	
	no risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal se-	
	gretario o dal notaio.	
	18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	adottate con deliberazione collegiale.	
	Articolo 19): POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E	
	- 18 -	

RAPPRESENTANZA

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20): COMITATO CONSULTIVO

20.1. Il Comitato Consultivo è un organo consultivo interno

	alla società formato da una pluralità di professionisti con	
	specifiche competenze nei settori della sanità e della medici-	
	na, dell'assistenza, delle discipline economiche, giuridiche,	
	contabili e finanziarie.	
	I componenti del Comitato Consultivo durano in carica per	
	l'intero mandato degli amministratori, con possibilità di ri-	
	conferma.	
	I primi componenti del Comitato Consultivo sono nominati dai	
	soci con le maggioranze previste dall'art. 16 del presente	
	Statuto. I successivi componenti del Comitato Consultivo sono	
	nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le maggio-	
	ranze di cui all'art. 18 del presente statuto.	
	Il Comitato consultivo non ha alcun potere decisionale; tutte	
	le decisioni amministrative e gestionali della società sono di	
	competenza esclusiva dell'organo amministrativo salve le com-	
	petenze specifiche dell'assemblea sopra elencate.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di interpellare il Comitato	
	Consultivo in ordine a tutte le decisioni attinenti alla ge-	
	stione dell'impresa sociale, ed in particolare può richiedere	
	al medesimo Comitato Consultivo pareri sulle decisioni in am-	
	bito medico, sanitario, economico, giuridico e finanziario.	
	La richiesta di parere potrà essere formulata dall'organo am-	
	ministrativo tramite posta elettronica con indicazione speci-	
	fica del quesito sottoposto al Comitato Consultivo, o verbal-	
	mente in sede di Consiglio di Amministrazione ove uno o più	
	- 20 -	

	membri del Comitato Consultivo siano stati invitati.	
	Il parere espresso dal Comitato Consultivo ha natura non vin-	
	colante per l'assunzione della decisione da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del	
	"Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministra-	
	zione della Società.	
	TITOLO VI	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	ARTICOLO 21) : ORGANO DI CONTROLLO	
	21.1. L'assemblea nomina un organo di controllo, costituito da	
	un sindaco unico avente i requisiti di cui all'articolo 2397,	
	comma 2, e 2399 cod. civ., il quale può esercitare anche le	
	funzioni di revisione legale.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile. Il sindaco unico svolge i compiti di	
	cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art.	
	10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al	
	collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio	
	- 21 -	

	deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio	
	sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	21.2 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo	
	esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci	
	venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale	
	funzione.	
	21.3 All'organo di controllo si applicano le norme sull'organo	
	di controllo previste in tema di società a responsabilità li-	
	mitata e in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale	
	previste per la società per azioni.	
	21.4 L'assemblea che procede alla nomina del sindaco unico ne	
	fissa il compenso.	
	21.5 Il sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di im-	
	prese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determina-	
	ti affari.	
	21.5. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori lega-	
	li iscritti nell'apposito registro; il sindaco unico dura in	
	carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	la loro carica ed è rieleggibile.	
	ARTICOLO 22) : REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	22.1. Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile	
	- 22 -	

	2016 di cui al precedente art. 4, l'attività di revisione le-	
	gale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai	
	sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato	
	dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Col-	
	legio Sindacale, e la durata.	
	22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività pre-	
	scritte dalla legge.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZI SOCIALI - UTILI	
	ARTICOLO 23): ESERCIZI SOCIALI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli	
	inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli artico-	
	li 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e deposi-	
	tare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio	
	sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee	
	guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle po-	
	litiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo set-	
	tore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società an-	
	che ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di am-	
	ministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il	
	- 23 -	

	registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformi-	
	tà alle disposizioni di legge.	
	23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono	
	sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il	
	termine di cui al precedente art. 12.	
	ARTICOLO 24) : UTILI	
	24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	24.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto, salve le ipotesi di cui ai successivo punti 24.3	
	e 24.4.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
	zioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	- 24 -	

	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-	
	tratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legisla-	
	tivo 15 giugno 2015, n. 81;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-	
	mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
	dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
	male;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fonda-	
	tori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo,	
	a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o	
	ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni libe-	
	rali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo	
	che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del	
	d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	- 25 -	

	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e	
	delle finanze.	
	24.3) La Società può destinare una quota inferiore al cinquan-	
	ta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,	
	(i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione	
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato; (iii) ad erogazioni gratuite in fa-	
	vore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali,	
	che non siano fondatori, soci della Società o società da que-	
	sta controllate, finalizzate alla promozione di specifici pro-	
	getti di utilità sociale.	
	24.4. La Società può destinare una quota non superiore al tre	
	per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli	
	enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del	
	- 26 -	

	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia	
	Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di	
	cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	24.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei li-	
	miti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE - FUSIONE -	
	SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA	
	ARTICOLO 25): SCIoglimento DELLA SOCIETA', DEVOLUZIONE DEL	
	PATRIMONIO	
	25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea de-	
	termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liqui-	
	datori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio	
	della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il ca-	
	pitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalu-	
	tato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti	
	nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del	
	Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai	
	fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	- 27 -	

	di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di	
	scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il	
	perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti	
	dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione no-	
	tificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del la-	
	voro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad	
	uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria	
	alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50.,	
	ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del	
	patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda,	
	inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal	
	Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante	
	il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere	
	effettuata in modo da preservare il perseguimento delle atti-	
	vità e delle finalità da parte del cessionario.	
	L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del	
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende	
	concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifi-	
	cazione.	
	TITOLO IX	
	NORME FINALI - RINVIO	
	ARTICOLO 26): RINVIO	
	26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si appli-	
	cano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al	
	- 28 -	

30 di 30